



Dichiarazione di unicità

Il sottoscritto prof. Gerardo Puopolo
in qualità di Responsabile della Ricerca "Friends or foes? Role of the epiphytic microorganisms of apple flowers in the fire blight disease caused by *Erwinia amylovora*"

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

Descrizione del bisogno da soddisfare:

Rinnovo iscrizione annuale a Biorender, una piattaforma informatica online per la preparazione di figure ad alta definizione per impiegarle in articoli scientifici, presentazioni, poster e preparazione progetti.

Descrizione della indagine di mercato effettuata per identificare le modalità adeguate per soddisfare il bisogno

L'azienda Science Suite Inc. O/A BioRender è l'unica sul mercato a proporre la piattaforma informatica online. L'offerta è stata inserita nell'SGA RDA0000033933 ed è riferita al rinnovo di un abbonamento annuale per una singola persona (il sottoscritto) per un costo pari a 420 \$ (USD), IVA esclusa.

Descrizione delle specifiche tecniche in grado di soddisfare questo bisogno

L'abbonamento annuale per una singola persona permette di accedere alla piattaforma informatica online Biorender e usufruire di tutti i servizi presenti sulla piattaforma per la preparazione di figure ad alta definizione da utilizzare in articoli scientifici, presentazioni, poster e preparazione di progetti.

Individuazione dell'operatore economico da proporsi quale aggiudicatario

La piattaforma informatica online Biorender è gestita da:

Science Suite Inc. O/A BioRender
49 Spadina Ave, Suite 200
Toronto, ON, M5V 2J1
CANADA
GST/HST 779568310 RT 0001
Bank Name: City National Bank
Bank Address: 1140 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
ABA/Routing Number: 026013958
Swift Code: CINAUS6L (International)

Tutto quanto sopra premesso:

risulta che l'operatore economico Science Suite Inc. O/A BioRender è l'unico operante sul mercato in grado di fornire prodotti con le specifiche tecniche essenziali in grado di soddisfare i bisogni e le finalità di ricerca sopradescritti e che pertanto sussistono le condizioni di fatto e di diritto previste:



- dall'art. 21¹ L.P. 23/1990 comma 2 lett. b)
- dall'art. 21 L.P. 23/1990 comma 2 lett. b bis)
- dall'art.21 L.P. 23/1990 comma 2 lett. b ter)

Firmato

prof. Gerardo Puopolo

Per approvazione

Il direttore prof. Riccardo Rigon

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

¹ Art. 21 L.P. 23/1990

Trattativa privata

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo.
2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:
 - a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;
 - b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
 - b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
 - b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
 - c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;
 - d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;
 - e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;
 - f) nei casi di cui all'articolo 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;
 - g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;
 - h) allorché il valore del contratto non superi euro 190.600,00, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3;
 - i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;
 - l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), b bis), b ter), c), d), e), f), g) ed i), il provvedimento a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.
4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 46.000,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.
5. Nei casi non previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione 5 bis. In ogni caso si applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale.
- 5 ter. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dall'approvazione di questo comma, sentite le organizzazioni rappresentative del terzo settore, emana le necessarie direttive alle strutture organizzative e agli enti strumentali affinché, in tutti i casi in cui la natura delle forniture e dei servizi lo consentono, diano concreta applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991.
- 5 quater. La Giunta provinciale attiva le procedure e le necessarie collaborazioni per concordare con il Consiglio delle autonomie locali azioni di promozione presso le amministrazioni comunali degli orientamenti indicati nei commi precedenti.